



Protocollo: /RU

Rif.:

All.: 1

Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Procedure Dogane e Accise

Milano, dicembre 2019

Agli Uffici delle Dogane di Bergamo,
Brescia, Como, Malpensa, Mantova,
Milano 1, Milano 2, Milano 3, Pavia,
Tirano, Varese

OGGETTO: D.Lgs.504/1995, art.29 comma 2. Esercizi di vendita dei prodotti alcolici. Denuncia presentata attraverso SUAP. Customizzazione del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Come noto, l'art.13 bis del DL 30.4.2019 n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 28.6.2019 n.58, ha ripristinato l'originario campo di applicazione della denuncia di cui all'art.29 comma 2 del D.Lgs.504/95. A seguito di dette modifiche e dei chiarimenti dettati dalla nota prot.131411 del 20/09/19 della Direzione Accise – Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici -, restano ora escluse dall'obbligo di munirsi della licenza fiscale di esercizio le sole attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi simili, visto il carattere temporaneo e di breve durata delle stesse.

Dopo alcuni mesi dalla reintroduzione dell'obbligo di cui trattasi, è emerso a regime un numero di denunce dell'ordine di grandezza del migliaio al mese sull'intero territorio lombardo. Tale evidenza, nonché la necessità di adeguarsi a quanto previsto dal combinato disposto dell'art.2 del DPR 160/2010 e del D.Lgs. 222/2016 (in merito alla **modalità esclusivamente telematica** di presentazione di comunicazioni e denunce al SUAP, e tra queste la cd. denuncia di "vendita al minuto di alcolici"), ha condotto la scrivente ad una collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Lombarde, al fine di impiegare nel modo più efficiente possibile il portale www.impresainungiorno.gov.it, introdotto dall'art.38 della Legge 6.8.2008 n.133, di conversione con modificazioni del DL 25.6.2008 n.112.

Al suddetto portale aderisce ca. il 70% dei SUAP del territorio lombardo. L'elenco dei comuni ora aderenti al portale, come comunicato da Unioncamere Lombardia in data 16/12/2019, è in allegato 1.

L'attività condotta da questo Ufficio e da Unioncamere ha consentito di customizzare il portale per l'invio telematico delle denunce in oggetto.

Pertanto, a partire dal **9/12/2019**, per le attività insediate nei comuni aderenti al portale, la denuncia sarà presentata dall'esercente attraverso la modalità telematica, con successivo inoltro, mediante Posta Elettronica Certificata da parte del SUAP, della documentazione all'Ufficio delle Dogane competente.

Si riporta di seguito il flusso del procedimento di rilascio della licenza a seguito di denuncia presentata mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it:

- a) Il legale rappresentante dell'esercizio, autenticatosi attraverso le proprie credenziali SPID di secondo livello, o il professionista da questi delegato, munito di procura del legale rappresentante e di carta di identità dello stesso, caricate sul portale, produrranno denuncia ex art.29 comma 2 del TUA. In particolare la denuncia è relativa alle seguenti circostanze:
 - Avvio di nuova attività;
 - Trasferimento di sede operativa;
 - Modifica della partita IVA del titolare della licenza.
- b) Titolare della fase di iniziativa del procedimento amministrativo di cui trattasi è il SUAP competente sulla sede operativa dell'esercizio; al SUAP spetta in ultima analisi il controllo del versamento dei diritti, delle imposte e degli oneri comunque denominati, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 160/2010.
- c) La denuncia ex art.29 comma 2 del TUA si sostanzia nei seguenti documenti compilati telematicamente:
 1. **“comunicazione per la vendita di alcolici”**. Si tratta di un file .pdf nel formato **P.Iva-ggmmaaaa-protSUAP.001.MDA.PDF**

2. Documento d'identità della persona fisica dotata di potere di rappresentanza legale dell'attività oggetto di denuncia, qualora la denuncia sia presentata da un professionista. È un file .pdf nel formato P.lva-ggmmaaaa-protSUAP.00x.PDF
3. Atto di delega dal soggetto di cui al punto 2. al professionista. È un file .pdf nel formato P.lva-ggmmaaaa-protSUAP.00(x+1).PDF
4. Distinta di riepilogo dei documenti presentati al SUAP. Tra questi deve esserci il documento di cui al punto 1, ed eventualmente i documenti di cui ai punti 2. e 3. Si precisa che il SUAP accentra l'attività amministrativa anche di altri enti, pertanto è possibile siano presenti altri documenti non di pertinenza dell'Agenzia.

Tutti i documenti suddetti sono firmati digitalmente dal denunciante.

- d) Il portale www.impresainungiorno.gov.it consente di effettuare i controlli bloccanti minimi sulla comunicazione di cui al punto c) 1., in particolare circa la presenza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste, circa la completezza dei dati da riportare poi in licenza, e circa la presenza di n.2 marche da bollo da 16 €. cadauna (salvo quanto al successivo punto e). Le marche da bollo sono corrisposte secondo le modalità individuate dall'amministrazione comunale competente, come da nota prot.83760/ru del 18/07/19 della Direzione Accise – Ufficio Normativa Accise.

Laddove la denuncia e la licenza siano esenti dalla corresponsione della marca da bollo, il dichiarante potrà utilizzare l'apposito menu a tendina per specificare ai sensi di quale disposizione di legge si avvale dell'esonero (ad esempio se trattasi di onlus, in conformità all'art.27 bis della Tabella B allegata al DPR 642/1972).

Si evidenzia che qualora il procedimento si concluda con diniego del rilascio della licenza, in nessun caso è prevista la restituzione dell'importo delle marche da bollo.

- e) Una volta salvati i dati della denuncia da parte del dichiarante, e avvenuto l'ultimo controllo formale da parte del funzionario del SUAP, la denuncia viene automaticamente inviata dalla casella PEC della scrivania SUAP (suap.XX@cert.camcom.it) all'indirizzo PEC

dell'Ufficio delle Dogane competente sulla sede locale di cui trattasi (in conformità all'art.2 comma 3 DPR 160/2010);

- f) Il formato di ingresso della PEC consente l'acquisizione nel protocollo ASP dei documenti inoltrati, che, essendo firmati digitalmente, compariranno con l'ulteriore suffisso .p7m.
- g) L'istruttoria per il rilascio della licenza avverrà secondo le modalità ordinarie, fatto salvo che questo Ufficio sta verificando la fattibilità di alcune automazioni adottabili in un secondo momento.
- h) Completata l'istruttoria, la licenza, che riporterà la dicitura "*marca da bollo da €.16,00 corrisposta telematicamente ed identificata da codice identificativo n. _____*" (riportando il codice di 14 cifre della seconda marca da bollo di cui in denuncia), firmata digitalmente dal titolare del provvedimento, e accompagnata da breve lettera di trasmissione contenente le prescrizioni di esercizio, sarà, in conformità all'art.4 del DPR 160/2010, restituita alla casella PEC del SUAP mittente mediante Posta Elettronica Certificata.

Si precisa che il procedimento amministrativo descritto vale **per le comunicazioni/denunce presentate al competente SUAP a partire dal 09/12/2019**, per i soli Comuni/SUAP aderenti al portale, e che nulla varia rispetto ai controlli di competenza degli Uffici delle Dogane in merito ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000.

Tenuto conto del primo periodo di attivazione della procedura descritta si invitano codesti Uffici a evitare di richiedere la presentazione in formato cartaceo della denuncia all'istante e a comunicare allo scrivente ogni utile elemento per l'affinamento della customizzazione del portale.

Il Dirigente dell'Ufficio ad interim
Marzia Mariotti¹

Il funzionario incaricato: Agostino Marra

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/1993.